

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2060-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1967

Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 1967

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Non ho bisogno di ricordare le diuturne e reiterate istanze delle categorie interessate, nè gli unanimi e pressanti voti formulati nei due rami del Parlamento per la estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, per sottolineare come il disegno di legge sottoposto al nostro esame giunga finalmente a soddisfare un'attesa diventata inderogabile; alla quale, peraltro, corrispondeva già un preciso impegno da parte del Governo.

Ecco perchè il disegno di legge, pur nei suoi inevitabili limiti attuali, viene salutato come una conquista da parte delle categorie interessate. Esso rappresenta, infatti, per unanime riconoscimento, un altro importante passo compiuto verso la realizzazione di una sostanziale parità di trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati per quanto riguarda la tutela assistenziale e previdenziale.

Il disegno di legge risolve positivamente, sul terreno delle scelte generali, la questione di principio della estensione ai lavoratori autonomi del settore agricolo dell'istituto degli assegni familiari, quale strumento perequativo e redistributivo del reddito prodotto dal lavoro di tutti e quale mezzo di alta giustizia sociale affermatosi e divulgatosi come conquista del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le modalità con le quali il disegno di legge attua concretamente tale estensione, era facile prevedere che esso sarebbe stato giudicato insufficiente — e non soltanto da parte dei gruppi di opposizione —, soprattutto per la determinazione della misura degli assegni familiari, inferiore a quella di cui godono i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi, nonchè per la esclusione del coniuge e dei genitori dal novero dei familiari a carico per i quali spettano gli assegni.

Ma, a proposito di queste lamentate e innegabili insufficienze, è stato ricordato anzitutto che questo disegno di legge è stato predisposto e presentato al Parlamento in un momento di particolare onerosità per il bilancio dello Stato in dipendenza delle disastrose conseguenze delle catastrofiche ca-

lunità naturali che hanno funestato il nostro Paese e che, pertanto, risente negativamente delle limitazioni imposte dal ponderoso intervento finanziario di oltre 800 miliardi conseguentemente assunto dalla collettività nazionale.

È stato rilevato, inoltre, che il provvedimento viene così adottato nella esplicita previsione di ulteriori interventi legislativi destinati ad attuare la graduale eliminazione delle superstiti differenziazioni fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati; e, a tale riguardo, va segnalata la inconsueta inserzione nel disegno di legge di una norma programmatica come quella dell'articolo 13, che consacra l'impegno di regolare con leggi successive la estensione degli assegni agli altri familiari del lavoratore assicurato.

È la considerazione obiettiva della impossibilità di soddisfare appieno e senza ulteriori indugi, come pretenderebbero i facili obiettori, le pur legittime aspirazioni delle categorie interessate, che ha indotto la maggioranza della 10ª Commissione a proporre l'approvazione del disegno di legge nei limiti in cui esso è stato sottoposto al nostro esame e a respingere, per logica conseguenza, ogni proposta di emendamenti che comportassero maggiori oneri per i quali non fosse indicata una adeguata copertura.

Infatti la impossibilità di inserire *sic et simpliciter* nella gestione ordinaria della Cassa unica per gli assegni familiari questi lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i quali manca un datore di lavoro sul quale riversare l'obbligo della contribuzione, faceva sorgere il grave problema del finanziamento, che non poteva che essere posto a carico dello Stato.

È in questa grave difficoltà di natura finanziaria che va ricercata la ragione per cui, almeno in questo primo tempo, si è dovuta contenere la concessione degli assegni familiari ai soli figli e alle persone equiparate ai figli e si è altresì dovuta contenere la misura degli assegni nella cifra di lire 22.000 annue.

Le ricordate condizioni del bilancio dello Stato, infatti, hanno consentito con grande difficoltà di reperire e di destinare allo sco-

po la somma annua di lire 28 miliardi. Ora, poichè da rilevazioni statistiche e da valutazioni attuariali risulta che il numero dei figli ed equiparati a carico è di circa 1 milione e 232.000 unità e che la spesa di gestione è dell'ordine del 2-3 per cento delle prestazioni, la misura dell'assegno unitario, in rapporto allo stanziamento di 28 miliardi annui, non poteva essere determinato che sulla cifra di lire 22.000 annue.

Occorre rilevare, a questo riguardo, che vi è una categoria di lavoratori agricoli per la quale l'estensione degli assegni familiari non presenta eguali difficoltà di natura finanziaria, ed è quella dei « compartecipanti familiari ». Data la particolare natura di questo rapporto associativo, nel quale i compartecipanti, pure godendo di un certo grado di autonomia nella condizione dei lavori agricoli, vengono a trovarsi in posizione subordinata rispetto al concedente, il quale assume figura e posizione analoghe a quella di un normale datore di lavoro, si rende senz'altro possibile applicare a questa categoria di lavoratori le norme del regime ordinario degli assegni familiari, assoggettando i concedenti alla normale contribuzione riservata al settore dell'agricoltura.

E poichè in coerenza col programma quinquennale di sviluppo, sussiste il ricordato impegno di eliminare con la necessaria gradualità le differenze residue fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati relativamente alla tutela previdenziale e assistenziale e, in particolare, di estendere gli assegni agli altri familiari (coniuge e genitori), non è il caso di attardarsi qui in considerazioni puramente dottrinali; come quella che tenderebbe a giustificare la limitazione della corresponsione degli assegni familiari ai soli figli in considerazione delle peculiari caratteristiche del lavoro che viene svolto nella azienda rurale, dove la donna contadina, pure essendo qualificata casalinga agli effetti anagrafici, svolge direttamente e sussidiariamente una molteplice e proficua attività; per cui, ogni qual volta facciano parte di nuclei familiari aventi il tipico carattere

della famiglia rurale, le casalinghe sono esattamente ricomprese tra le unità attive nell'assicurazione di malattia e tra i soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia.

Analogo discorso potrebbe essere fatto per i genitori a carico, per i quali la particolare struttura dell'impresa agricola a conduzione familiare presenta possibilità di occupazioni sussidiarie e complementari, secondo una pratica largamente seguita nelle nostre campagne.

Ma, si ripete, queste sono considerazioni teoriche, superate dal nostro impegno politico e legislativo, destinato a collocare il nostro sistema di erogazione degli assegni familiari in una posizione ancora più avanzata rispetto ai corrispondenti sistemi vigenti negli altri Paesi comunitari; essendo risaputo che negli altri Paesi della CEE gli assegni familiari vengono corrisposti solamente per i figli, con esclusione sia del coniuge (solo in Francia esiste uno speciale assegno per la madre casalinga, a condizione che vi sia un solo reddito in famiglia), sia degli altri familiari.

Concludendo, la considerazione obiettiva e responsabile delle note difficoltà in cui si dibatte il bilancio dello Stato e la consapevolezza della impossibilità di gravare con ulteriori oneri la piccola proprietà coltivatrice hanno indotto la maggioranza della 10^a Commissione, alla quale questo disegno di legge era stato assegnato nella sede deliberante, a respingere la proposta degli onorevoli oppositori diretta ad ampliare il campo di applicazione del provvedimento e ad aumentare la misura degli assegni familiari, con conseguenti rilevantissimi maggiori oneri finanziari, per i quali non veniva indicata valida ed adeguata copertura.

Per le stesse considerazioni, dopo che ne è stata chiesta la rimessione in Assemblea plenaria, il sottoscritto relatore, a nome della maggioranza della 10^a Commissione, si onora chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge nei limiti in cui è sottoposto al nostro esame.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.

A questi effetti si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2 quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b)

i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari, corrisposti per i minori.

Art. 3.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4.

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Art. 6.

Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamento di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attività per le quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.

Art. 7.

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del

testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 8.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-

gio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.

I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari, nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio-

decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

È abrogata la lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 13.

Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.